

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 37837/RU Roma, 04 febbraio 2021

Agli: OPERATORI DELL'E.COMMERCE

OGGETTO: e-commerce - documento di accompagnamento esplicativo dei costi

Come noto, l'art. 34 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale – DPR n. 43/73 – definisce ed individua i "diritti doganali" che la dogana è tenuta ad accertare e riscuotere in relazione alle operazioni doganali, tra i quali rilevano dazi ed IVA all'importazione ex art 70 del DPR 633/72.

Con riferimento, in particolare, agli scambi commerciali UE-UK, si segnala che ai sensi dell'articolo "Goods.5", rubricato "Divieto dei dazi doganali", dell'Accordo commerciale UE-UK siglato in data 24.12.2020 ed applicabile in via provvisoria dal 1° gennaio 2021, è fatto divieto di applicare e riscuotere i dazi doganali relativamente alle importazioni in Italia di merci originarie UK, salvo disposizione contraria del medesimo accordo.

Ciò premesso, anche in ragione della crisi pandemica da Covid 19 in atto, è stato registrato uno sviluppo esponenziale del commercio elettronico internazionale, di talchè ADM ha provveduto ad adottare numerosi atti regolatori di competenza intesi a facilitare questa tipologia di commercio, assicurando al contempo l'efficacia dei controlli istituzionali.

Nel contempo, visto anche il citato accordo commerciale UE-UK, sono pervenute ad ADM numerose segnalazioni e richieste di chiarimento in ordine alla esaustività delle informazioni ricevute dai consumatori finali che utilizzano le predette modalità elettroniche per l'acquisto di merci di provenienza extra UE.

In ragione di quanto sopra, è dovere di ADM, quale Organismo cui è demandata la regolamentazione e la vigilanza in materia di commercio internazionale, sollecitare gli operatori dell'e.commerce ad una particolare attenzione e maggiore sensibilità nella esplicitazione delle singole spese che vengono addebitate al consumatore finale onde evitare che il medesimo possa incorrere in errore circa la natura delle stesse e l'effettivo beneficiario.

Si invitano, pertanto, i citati operatori a non utilizzare diciture che possano indurre in errore i consumatori finali circa gli oneri e le spese sostenute in dogana e, in ogni caso, ad evidenziare con la maggior trasparenza possibile quali oneri sono riferiti alle imposizioni tributarie accertate e riscosse dalla Autorità doganale e quali sono, invece, le spese relative ai servizi per la spedizione prestati dagli intermediari privati.

Si rappresenta, infine, la necessità di distinguere le voci di spesa sostenute per i dazi da quelle per l'IVA ed altri eventuali oneri fiscali.

Marcello Minenna

lemello Jeines